

DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO

Art. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

Il committente affida al professionista l'ampliamento dell'incarico professionale per il **collaudo statico** in corso d'opera e finale, ai sensi del D.lgs 50/2016 art. 31 comma 8 e art. 36 comma 2 lettera a)

Art. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Dovranno essere osservate le normative vigenti in materia di progettazione, direzione lavori e collaudo per le opere pubbliche, e in particolare:

- il D.lgs 50/2016 Codice Unico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- Cap. 9 del D.M. 17.01.2018 “ Norme tecniche per le costruzioni”;
- Circolare esplicativa n. 7 del C.S.LL.PP. Del 21/01/2019;
- Art. 19 della Legge Regionale 30 ottobre 2008, n. 19 “Norme per la riduzione del rischio sismico” e s.m.i.;
- Art. 67 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”

Art. 3 - CONTENUTI DELLA PRESTAZIONE

Le prestazioni relative all'incarico consistono nell'ampliamento del collaudo statico in corso d'opera e finale dei lavori di seguito indicati:

SP4 "FONDOVALLE PANARO" - PROGR. KM. 32+500 - LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI E DELLE STRUTTURE DEL PONTE SUL TORRENTE SCOLTENNA NEI COMUNI DI PAVULLO NEL FRIGNANO E SESTOLA - 2° STRALCIO FUNZIONALE CUP. G77H18000990001.

La prestazione di collaudo statico in corso d'opera sarà eseguita nel rispetto delle norme di cui all'art. 2; la prestazione riguarda il giudizio sul comportamento e le prestazioni delle parti dell'opera che svolgono funzione portante; va eseguito in corso d'opera quando vengono posti in opera elementi strutturali non più ispezionabili, controllabili e collaudabili a seguito del proseguire della costruzione.

Il collaudo statico di tutte le opere di ingegneria civile regolamentate dalle citate norme tecniche, deve comprendere i seguenti adempimenti:

- controllo di quanto prescritto per le opere eseguite sia con materiali regolamentati dal DPR 06/06/2001 n. 380, Leggi n. 1086/71 e n. 64/74 sia con materiali diversi;
- ispezione dell'opera nelle varie fasi costruttive degli elementi strutturali con particolare riguardo alle parti strutturali più importanti. L'ispezione dell'opera verrà eseguita di norma alla presenza del direttore dei lavori e del costruttore, confrontando in contraddittorio il progetto depositato in cantiere con il costruito. Il collaudatore controllerà altresì che siano state messe in atto le prescrizioni progettuali e siano stati eseguiti i controlli sperimentali. Se la costruzione è eseguita in procedura di garanzia di qualità, il collaudatore deve prendere conoscenza dei contenuti dei documenti di controllo qualità e del registro delle non-conformità.
- esame dei certificati delle prove sui materiali fatte eseguire dall'Impresa, articolato:
 - nell'accertamento del numero dei prelievi effettuati e della sua conformità alle prescrizioni contenute nelle norme tecniche;
 - nel controllo che i risultati ottenuti delle prove siano compatibili con i criteri di accettazione fissati dalle norme tecniche;
- esame dei certificati di cui ai controlli in stabilimento e nel ciclo produttivo;
- controllo dei verbali e dei risultati delle eventuali prove di carico fatte eseguire dal direttore dei lavori all'Impresa.

Il collaudatore, nell'ambito delle sue responsabilità, dovrà inoltre:

- esaminare il progetto dell'opera, l'impostazione generale, della progettazione nei suoi aspetti strutturale e geotecnico, gli schemi di calcolo e le azioni considerate;
 - esaminare le indagini eseguite nelle fasi di progettazione e costruzione come prescritte nelle norme citate;
 - esaminare la relazione a strutture ultimate del direttore dei lavori strutturali, ove richiesta;
- Infine, nell'ambito della propria discrezionalità, il collaudatore delle opere strutturali potrà richiedere di:
- far eseguire all'Impresa tutti quegli accertamenti, studi, indagini, sperimentazioni e ricerche utili per formarsi il convincimento della sicurezza, della durabilità e della collaudabilità dell'opera, quali in particolare:
 - prove di carico;
 - prove sui materiali messi in opera, anche mediante metodi non distruttivi;
 - monitoraggio programmato di grandezze significative del comportamento dell'opera da proseguire, eventualmente, anche dopo il collaudo della stessa.

Rilascio del certificato di collaudo statico e deposito dello stesso presso la struttura sismica di riferimento.

Art. 4 – IMPORTO CONTRATTUALE

l'importo contrattuale del presente incarico è stabilito in Euro 2.665,17 oltre a CNPAIA al 4% e IVA al 22%, per complessivi Euro 3.381,57.

Art. 5 - PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato a 30 giorni dalla data di ricevimento delle relative fatture, opportunamente autorizzate per regolarità dal Responsabile del Procedimento. La fatturazione dovrà essere emessa a saldo in un'unica soluzione, ad avvenuto deposito del certificato di collaudo statico presso la struttura sismica di riferimento.

Art. 6 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI E ASSICURAZIONE

Il tecnico incaricato assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, che per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dei lavori e delle attività connesse, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità. A tal fine dovrà essere coperto da idonea assicurazione RCT professionale adeguata alla natura ed all'importo del Servizio. La cauzione definitiva non è dovuta perchè sostituita da ulteriore sconto Art.103 comma 11 D.Lgs 50/2016.

Art. 7 - DICHIARAZIONI

Il professionista dichiara, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di legge e contrattuali.

Dichiara inoltre che non sussistono, allo stato attuale, situazioni di conflitto d'interessi in relazione alla Provincia di Modena.

Qualora si determinasse una qualunque situazione per la quale si possa prevedere l'insorgere di un possibile conflitto d'interessi in relazione al presente incarico, il professionista dovrà provvedere all'immediata informativa per le valutazioni di competenza dell'Amministrazione.

Art. 8 - TEMPI DI ESECUZIONE

Il presente servizio inizierà con la sottoscrizione del verbale di "Avvio dell'esecuzione del contratto" di cui all'art. 19 del DECRETO 7 marzo 2018 , n. 49 Regolamento recante:

«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione» da effettuarsi entro 10 giorni dall'atto di aggiudicazione e terminerà con l'emissione da parte del direttore dell'esecuzione del servizio del "certificato di ultimazione

delle prestazioni” ai sensi dell’art. 25 una volta effettuato l’ultimo deposito del certificato di collaudo presso la struttura sismica di riferimento.

Il certificato di collaudo statico dovrà essere emesso e depositato presso la struttura sismica di riferimento nel rispetto dei tempi stabiliti dall’art. 19 comma 3 della Legge Regionale 30 ottobre 2008, n. 19 “Norme per la riduzione del rischio sismico” e s.m.i.

Il professionista si dovrà impegnare a seguire il cantiere dal suo inizio, fissato per il 24 Agosto 2020, e per tutta la sua durata, prevista di 270 giorni, salvo sospensioni, proroghe e imprevisti, fino al completamento dell’opera e al successivo deposito del certificato di collaudo presso la struttura sismica di riferimento.

Il professionista dovrà altresì garantire la propria prestazione in cantiere durante le fasi salienti dei lavori e in particolare durante la realizzazione delle parti di struttura che non saranno più ispezionabili al termine dei lavori.

Il professionista dovrà dunque adattare la propria prestazione all’andamento del cronoprogramma delle opere approvato e allegato al presente disciplinare.

Art. 9 – RECESSO DALL’INCARICO - PENALI

Il recesso dall’incarico, da parte del professionista, nell’esecuzione delle attività elencate al precedente art. 2, salvo gravi e giustificati motivi, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso, salvo l’eventuale rivalsa per l’Amministrazione per i danni provocati.

L’Amministrazione Provinciale si riserva il diritto di revocare, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento della sua durata, il presente contratto senza alcun obbligo risarcitorio e senza preavviso alcuno ex art. 2237 del Codice Civile, fermo restando il rimborso al prestatore d’opera delle spese sostenute e il pagamento del compenso per l’opera svolta.

Fuori dei casi di impossibilità sopravvenuta della prestazione e della risoluzione per inadempimento di cui agli artt. 1463 e 1453 del Codice Civile, qualora il prestatore d’opera receda dal presente incarico, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 25% della differenza tra il compenso complessivamente percepito fino al momento del recesso e quello che sarebbe stato percepito ad avvenuto esaurimento dell’incarico.

Nel caso di mancata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, la cui gravità non presupponga la risoluzione contrattuale, si applicherà una penale pari al 5% dell’onorario per ciascun inadempimento, trattenendola dal primo pagamento successivo alla inadempienza accertata.

Gli eventuali ritardi o inadempienze non saranno imputabili al professionista incaricato qualora determinate da mancata produzione di documenti o informazioni richiesta alla Provincia di Modena.

Art. 10 - CONTROVERSIE

E’ escluso il ricorso all’arbitrato. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere per l’interpretazione ed esecuzione del presente incarico che non potesse avere risolto in via amministrativa, sarà competente il foro di Modena, rinunciando pertanto espressamente alla competenza di qualsiasi altro foro.

Art. 11 - VALIDITA’

Il presente disciplinare è impegnativo per il tecnico incaricato dopo la sua sottoscrizione, mentre per l’Amministrazione Provinciale lo diverrà solo dopo l’esecutività di legge dal provvedimento di incarico. Le spese relative alla stipula della presente convenzione saranno a carico del professionista incaricato.

Art. 12 – TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per le finalità del presente procedimento e conservati fino alla conclusione del procedimento presso l’Area Lavori

Pubblici della Provincia di Modena, Via J. Barozzi n.340, sotto la responsabilità del Direttore di Area, Dott. Ing. Alessandro Manni.

In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Il Professionista autorizza la Provincia di Modena ad attivare il diritto di accesso, ai sensi e secondo le modalità stabilite nell'art. 13 del D.Lgs. 163/2006 nonché dalle disposizioni della Legge n. 241/1990, da parte dei concorrenti, agli atti ed alle informazioni fornite ed inerenti il presente affidamento e che non costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Art. 13 ADEMPIMENTI EX LEGGE N.136/2010

L'affidatario dichiara di ben conoscere ed accettare tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla legge 13.08.2010 n. 136. Il professionista assume per intero, a pena di nullità assoluta del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e s.m.i. e L. 217 del 17/12/2010. L'appaltatore conviene che nel caso si eseguano delle transazioni senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, contravvenendo a quanto disposto dalle citate norme, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art.1456 del codice civile.

Ai sensi dell'art.3 comma 7 della Legge n.136/2010 provvederà a comunicare le coordinate bancarie riferite al conto corrente dedicato sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti. L'affidatario si impegna, altresì, a comunicare alla Provincia di Modena ogni variazione relativa alle notizie fornite sopra entro sette giorni dal verificarsi dell'evento modificativo.

Ogni transazione posta in essere e relativa al presente contratto dovrà indicare il Codice C.I.G. come previsto dall'art.3 comma 5 della Legge n.136/2010. Ai sensi dell'art.3 comma 8 della predetta legge, il presente contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dallo stesso contratto vengano eseguite senza avvalersi di Istituti bancari o della Società Poste italiane S.p.A. ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.